

Via Raffaello Sanzio, 29 - z.i. Mancasale - 42124 REGGIO EMILIA (RE)

CAPITALE SOCIALE € 195.151,20 i.v. - Partita IVA e Codice Fiscale IT00127770352

Registro Imprese di RE n. 00127770352 R.E.A. Reggio Emilia n. 2069 - R.E.A. Modena n. 36406 - Reg. delle Imprese Trib. di RE al n. 720

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI MACCHINE UTENSILI

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita di Macchine Utensili (di seguito denominate "Condizioni Generali"), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:

"Cliente": qualunque persona, società, ente o entità giuridica che acquisti i Prodotti da Franzini Annibale spa ("Venditrice");

"Parti" si riferisce alla Venditrice e al Cliente congiuntamente intesi mentre "Parte" si riferisce alla Venditrice o al Cliente disgiuntamente intesi;

"Ordine/i": ciascuna proposta di acquisto delle Macchine Utensili inoltrata dal Cliente a Franzini Annibale spa esclusivamente in forma scritta tramite fax, agente, lettera, e-mail, portale clienti, interfaccia software, piattaforme e-commerce;

"Conferma d'Ordine": ciascuna accettazione della proposta di acquisto inviata da Franzini Annibale spa al Cliente in forma scritta;

"Giorno Lavorativo": ciascun giorno dal lunedì al venerdì nel quale le banche operanti sulla piazza di Reggio Emilia siano regolarmente aperte al pubblico per la loro normale attività.

"Prodotti": i beni venduti da Franzini Annibale spa;

"Macchine Utensili": le macchine utensili, le parti di macchine utensili, gli accessori per macchine utensili o i prodotti venduti da Franzini Annibale spa;

"Produttore" azienda che progetta, sviluppa, costruisce ed esporta macchine utensili;

"Offerta" proposta di vendita di una Macchina Utensile o di uno o più Prodotti redatta dalla Venditrice, recante prezzi e condizioni, redatta sulla base di informazioni preliminari e non complete e, pertanto, mai vincolante; né potrà mai essere intesa quale proposta contrattuale; oppure proposta di vendita riguardante la vendita di Macchine Utensili o uno o più Prodotti, formulata e inviata dalla Venditrice al Cliente;

"Vendita/e": ciascun contratto di vendita concluso tra Franzini Annibale spa e il Cliente a seguito del ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione scritta dell'Ordine da parte di Franzini Annibale spa;

2. Oggetto

2.1 La Venditrice fornisce esclusivamente sulla base delle proprie Condizioni Generali.

2.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita di Macchine Utensili (qui di seguito

le "Condizioni Generali") disciplinano, salvo espresso patto contrario convenuto in sede di contratto, le modalità e le condizioni di vendita di tutti i macchinari ed i relativi accessori con essi forniti in sede di vendita, commercializzati dalla società Franzini Annibale spa (di seguito "Venditrice") e venduti alla propria Clientela (di seguito il/i "Cliente/i"), ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini e relative conferme d'ordine.

La Venditrice si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti Condizioni Generali rendendo tali modifiche conoscibili al Cliente e con mezzi analoghi a quelli utilizzati per le presenti.

2.3 Le presenti "Condizioni Generali" sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.franzini.it e si applicano a tutti i contratti di fornitura di macchine utensili conclusi tra la Venditrice e il Cliente, contratti dei quali costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono conosciute ed accettate dal Cliente anche per mero fatto e/o comportamento concludente indipendentemente dall'espressa accettazione scritta del Cliente. Le presenti Condizioni Generali si hanno, quindi, per riconosciute ed espressamente accettate dal Cliente con l'invio dell'ordine di acquisto ovvero, comunque, con il ricevimento della fattura inviata dalla Venditrice, anche se non indicate agli stessi. Il Cliente ha, comunque, l'obbligo di prendere nota delle presenti Condizioni Generali sin dal momento in cui intende avviare delle trattative commerciali con la Venditrice.

2.4 Le presenti Condizioni Generali revocano e sostituiscono, in ogni loro parte, le precedenti Condizioni Generali di compravendita di macchine utensili della Venditrice.

2.5 Eventuali Condizioni Generali di Acquisto del Cliente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non espressamente accettate per iscritto dalla Venditrice. La Venditrice, quindi, non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente, neanche nell'ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Cliente, anche se il Cliente nel suo ordine ha stabilito che esso viene posto in base alle proprie condizioni generali, senza il preventivo consenso scritto della Venditrice. Le predette Condizioni Generali del Cliente non saranno vincolanti per la Venditrice neppure per effetto di tacito consenso.

2.6 Eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide ed efficaci solo se concordate dalle Parti in forma scritta con salvezza di applicazione delle parti non derogate o non modificate.

2.7 Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni di dipendenti o agenti della Venditrice avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente in deroga alle presenti Condizioni Generali non saranno vincolanti per la Venditrice se non confermati da quest'ultima per iscritto.

2.8 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti "Condizioni Generali di Vendita di Macchine Utensili" si dovrà fare riferimento alle "Condizioni Generali di Vendita" della Venditrice reperibili sul sito www.franzini.it;

3. Ordine di acquisto e conclusione del contratto

3.1 Fatto salvo ogni diverso accordo, qualsivoglia ordine di fornitura di macchina utensile trasmesso dal Cliente, anche negoziato o proposto, è soggetto all'accettazione scritta da parte della Venditrice. Tutte le comunicazioni verbali sono da intendersi prive di efficacia.

3.2. La Venditrice risponde solamente delle obbligazioni assunte da persone legalmente autorizzate ad impegnarla. Pareri, impegni, formulati da parte dei suoi impiegati, vendori, rappresentanti, come pure rilascio di schizzi, illustrazioni etc...., devono essere considerati solo a titolo informativo e non impegnativo e diverranno vincolanti solamente previa accettazione scritta della Venditrice entro il termine di 8 (otto) giorni. Resta anche inteso che le offerte formulate da agenti od altri intermediari della Venditrice non saranno vincolanti per la stessa fino a quando non siano confermate per iscritto da quest'ultima.

3.3 Il contratto di compravendita si intenderà, quindi, concluso a seguito del ricevimento da parte del Cliente della relativa conferma d'ordine (la "Conferma d'Ordine") inviata dalla Venditrice, conferma d'ordine che il Cliente è, comunque, obbligato a sottoscrivere e a restituire alla Venditrice. Il contratto si intende, comunque, concluso anche allorquando la Venditrice, in assenza di Conferma d'Ordine, ne dia esecuzione mediante

comportamento concludente. Gli Ordini regolarmente accettati dalla Venditrice saranno irrevocabili e vincolanti per il Cliente e non potranno essere annullati o modificati dal Cliente senza il consenso scritto della Venditrice. Gli impegni della Venditrice verso il Cliente sono limitati a quanto stabilito nella Conferma d'Ordine, non potendo, quindi, il Cliente avanzare altre pretese aggiuntive nei confronti della Venditrice che non siano state ivi specificate.

Peraltro, qualora il Cliente richiedesse modifiche e/o aggiunte a quanto stabilito dalla conferma d'ordine, la Venditrice si riserva di accettarle o meno.

Più precisamente, per ogni modifica o variante richiesta, la Venditrice comunicherà al Cliente le differenze di prezzo, quantità, eventuali nuove modalità di pagamento ed i nuovi termini contrattuali di consegna che diverranno vincolanti per le Parti.

3.4 Salvo patto contrario, eventuali preventivi inviati dalla Venditrice al Cliente non costituiscono, pertanto, in alcun modo, proposte contrattuali di vendita bensì un mero invito alla formulazione dell'ordine da parte del Cliente stesso.

3.5 L'ordine inviato dal Cliente non impegna la Venditrice sino alla sua accettazione secondo le modalità indicate al precedente art. 3.1 ed è da intendersi quale proposta irrevocabile d'acquisto ex art. 1329 c.c. avente efficacia di giorni quindici decorrenti dalla data di ricezione da parte della Venditrice. L'ordine di vendita inviato dal Cliente è, dunque, irrevocabile e non può essere revocato e/o modificato senza il preventivo consenso scritto della Venditrice.

3.6 Le descrizioni tecniche che accompagnano l'offerta nonché quelle riportate sui cataloghi devono essere considerate meramente indicative.

3.7 Nel caso di vendita a mezzo Leasing e/o legge Sabatini 1329/65, tutti i relativi documenti dovranno essere perfezionati e forniti alla Venditrice prima della consegna della macchina sempre che ciò risulti per iscritto. In caso contrario, ossia laddove non risulti per iscritto, qualora il Cliente intenda ricorrere a finanziamento o a leasing per l'acquisto della macchina utensile, il contratto non si considererà condizionato all'ottenimento del finanziamento o del leasing e conserverà la sua piena efficacia obbligatoria a carico delle Parti con conseguente obbligo in capo al Cliente di corresponsione diretta del prezzo ad avviso macchina pronta per la consegna.

3.8 La Venditrice non è in alcun modo responsabile nel caso in cui il Produttore abbia cessato la produzione della macchina acquistata dal Cliente; il contratto di vendita conserverà, pertanto, efficacia e la macchina non più in produzione verrà sostituita, ove possibile, da altra macchina di nuova generazione secondo il prezzo di listino. In caso di impossibilità di sostituzione del macchinario, il contratto si riterrà risolto per fatto e colpa di terzi e il Cliente non potrà chiedere alla Venditrice per nessun titolo alcun tipo di danno. Eventuali acconti versati, saranno infruttiferi e saranno restituiti al Cliente.

4. Termine di consegna, data di consegna, forza maggiore e ritardo nella consegna. Luogo di adempimento, rischio trasferimento della merce

4.1 L'obbligo di adempimento per la Venditrice si intenderà assolto esclusivamente nel momento della consegna della merce allo spedizioniere ovvero nel momento della consegna diretta al Cliente che l'avesse richiesta.

4.2 I termini di consegna, computati in settimane o in giorni lavorativi o in date precise di calendario, così come indicati nella Conferma d'Ordine non sono mai vincolanti per la Venditrice e devono, quindi, ritenersi meramente indicativi e non essenziali. La Venditrice farà quanto è nella sua possibilità per far sì che l'oggetto della fornitura sia spedito e consegnato nel rispetto dei termini contrattualmente previsti. Tuttavia, tutte le date di consegna indicate dalla Venditrice sono date approssimative ed indicative. In nessun caso la Venditrice potrà, quindi, essere ritenuta responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare al Cliente in conseguenza della mancata consegna del bene nei termini eventualmente indicati; né tali eventuali ritardi di consegna autorizzeranno cancellazioni o modifiche delle ordinazioni o ritardi nei pagamenti da parte del Cliente.

4.3 Nel caso in cui sia stata espressamente concordata una data fissa di consegna e la Venditrice preveda ragionevolmente durante l'esecuzione del contratto che i beni oggetto della fornitura non possano essere consegnati nei tempi previsti, la Venditrice dovrà informare tempestivamente il Cliente. Le informazioni devono includere una descrizione delle misure che la Venditrice ritiene appropriate per recuperare o limitare l'eventuale ritardo e una nuova data di consegna.

4.4 I termini di consegna decorrono dalla data di conclusione del Contratto o da altra data pattuita per iscritto dalle Parti. Qualora il Cliente debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto o debba prestare idonee garanzie ai fini della corretta esecuzione del contratto, i termini di consegna decorranno dalla corresponsione dell'acconto o dall'avvenuto rilascio delle garanzie richieste.

4.5 Il trasporto a destinazione, nel luogo indicato dal Cliente, e l'assicurazione sul trasporto, tale da coprire il valore dei prodotti, restano a carico del Cliente, salvo diversamente specificato nella conferma ordine.

4.6 L'imballaggio è quello previsto per il trasporto su strada; l'utilizzo di eventuali imballi speciali potrà avvenire solo a seguito di un accordo preventivo con la Venditrice, fermo restando che saranno a carico del solo Cliente tutti i costi aggiuntivi ad essi relativi. Fatti salvi differenti accordi, la Venditrice addeberà al Cliente in fattura il costo degli imballi eventualmente utilizzati per la consegna.

4.7 I termini di consegna possono in ogni caso essere interrotti, sospesi o ridefiniti nelle seguenti ipotesi:

a) caso fortuito e/o forza maggiore e/o altre circostanze non imputabili a dolo e/o a colpa della Venditrice quali ad esempio scioperi, agitazioni sindacali, s serrate, incendi, inondazioni, impreviste difficoltà aziendali, imprevista scarsità di manodopera, imprevista scarsa disponibilità di materie prime e/o di energia;

b) impedimenti, ritardo o mancata consegna dei materiali o della macchina da parte dei fornitori della Venditrice per fatti non imputabili a quest'ultima;

c) inadempimento del Cliente nel fornire tempestivamente le indicazioni necessarie richieste;

d) mancato versamento da parte del Cliente di acconti o caparre o, comunque, del corrispettivo convenuto alle scadenze pattuite;

e) intervenute modifiche all'ordine di fornitura da parte del Cliente, anche se accettate dalla Venditrice.

I termini per la consegna ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato la sospensione o l'interruzione.

4.8 I termini di consegna potranno, inoltre, venir sospesi qualora il Cliente, trascorsi 15 (quindici) gg. dalla data di comunicazione di "avviso merce pronta", si dichiarasse non in grado di ricevere il macchinario ed i componenti dello stesso oppure, nel caso di ritiro dei prodotti a cura del Cliente, quest'ultimo non provveda alla presa in consegna. La sospensione dei termini, se dovuta a fatto imputabile al Cliente, non precluderà, comunque, alla Venditrice di emettere la fatturazione prevista secondo il programma di consegna e pretendere il relativo pagamento. Ogni rischio relativo a quanto in giacenza dovrà, comunque, intendersi a carico del Cliente una volta trascorsi i 15 (quindici) giorni dal predetto "avviso di merce pronta". In ogni caso, trascorsi 2 (due) mesi dall'avviso di merce pronta, la Venditrice avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale con il Cliente (ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile), e potrà trattenere gli acconti ricevuti a titolo di parziale risarcimento del danno, con riserva degli ulteriori

danni, in particolare per il mancato guadagno.

4.9 Dal momento dell'effettuazione della consegna restano a carico del Cliente tutti i rischi, le spese di custodia, manutenzione o assicurazione, senza alcun impegno della Venditrice a provvedervi. E, pertanto, qualsivoglia rischio resterà ad esclusivo carico del Cliente.

4.10 In caso di ritardo nella consegna per circostanze imputabili al Cliente o per cause di Forza Maggiore (come infra definita) potrà essere concordata una nuova data di consegna subordinata all'accettazione da parte della Venditrice.

4.11 La spedizione e la consegna della macchina sono sempre a rischio e pericolo del Cliente. Qualora non siano fornite tempestive istruzioni scritte da parte del Cliente, la spedizione sarà eseguita nel modo ritenuto più opportuno dalla Venditrice.

4.12 Se una consegna è ritardata a causa di circostanze per le quali la Venditrice è responsabile e il Cliente subisce un danno, la Venditrice dovrà - su richiesta scritta del Cliente e fermo restando un periodo di moratoria di 20 giorni di calendario - pagare al Cliente una penale pari allo 0,1% del prezzo di acquisto della fornitura per ogni giorno lavorativo completo di ritardo nel limite massimo del 5% del valore della parte fornitura che non può essere utilizzata in tempo come conseguenza del ritardo. La liquidazione dei danni diviene esigibile su richiesta scritta del Cliente, ma non prima che tutti i beni oggetto della fornitura interessata dal ritardo siano stati consegnati o che sia stato raggiunto il limite massimo di liquidazione della penale sopra indicato. Il Cliente decade dal diritto alla liquidazione dei danni, se non ha presentato domanda scritta per tali danni entro due mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritardo di consegna da parte della Venditrice. La Venditrice si riserva il diritto di dimostrare che il Cliente non ha subito alcun danno o che il danno è significativamente inferiore ai suddetti danni liquidabili.

4.13 La Venditrice e il Cliente si impegnano a rispettare pienamente tutte le leggi

e le normative applicabili in materia di importazione, esportazione, anti boicottaggio e sanzioni, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle dell'Unione Europea e di altri paesi interessati ("Leggi commerciali").

Il Cliente garantisce che lui, la sua o le sue società controllanti, sussidiarie o affiliate NON sono stati designati in alcun elenco di sanzioni governative o di parti soggette a restrizioni e si impegna a notificare immediatamente alla Venditrice se lui, la sua o le sue società controllanti, sussidiarie o affiliate sono stati aggiunti a un elenco di sanzioni governative o di parti soggette a restrizioni. Il Cliente non venderà, esporterà, riesporterà, rilascerà, acquisterà o trasferirà in altro modo i Prodotti della Venditrice per o verso un uso finale, un utente finale o una destinazione finale vietati o limitati (compresi Russia e Bielorussia) o in violazione delle leggi commerciali applicabili. Il Cliente dovrà informare immediatamente la Venditrice qualora venga a conoscenza di una violazione delle leggi commerciali applicabili. La Venditrice si riserva il diritto di annullare uno o più ordini o di risolvere i rispettivi accordi se la stessa, a sua esclusiva discrezione, ha motivo di ritenere che la transazione o le transazioni relative al rispettivo accordo violino,

o abbiano violato, le leggi commerciali applicabili o se le leggi commerciali attuate dopo la data del rispettivo accordo proibiscano o limitino significativamente l'esecuzione del contratto.

5. Sospensione dell'esecuzione del contratto

5.1 La Venditrice potrà sospendere l'esecuzione del Contratto qualora le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il Cliente presti garanzia giudicata idonea a giudizio della Venditrice.

5.2 La Venditrice potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere la consegna e l'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1461 c.c. sino a quando il Cliente non avrà prestato tempestivamente idonea garanzia, giudicata idonea dalla Venditrice, per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:

- a. nel caso in cui il Cliente sia inadempiente a quanto richiesto dalla Venditrice per la corretta evasione dell'ordine;
- b. nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte del Cliente della quota di corrispettivo dovuta a titolo di acconto o mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte del Cliente di una delle scadenze di pagamento pattuite o mancato rilascio delle garanzie nei termini pattuiti;
- c. nel caso in cui dovessero risultare a carico del Cliente protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da mettere in dubbio la solvibilità ed il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti;
- d. nel caso in cui il Cliente dovesse risultare in stato di insolvenza;
- e. nel caso in cui il Cliente dovesse risultare incapace di adempire alle obbligazioni contrattuali sussistenti nei confronti di terzi;
- f. nel caso in cui a carico del Cliente dovessero risultare protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da mettere in dubbio la solvibilità del Cliente e, quindi, il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti e alle scadenze pattuite;
- g. nel caso in cui il Cliente sia dichiarato fallito o sia ammesso ad una qualsiasi procedura concorsuale o procedimento analogo.

h. nel caso in cui il Cliente non si procacci il finanziamento o il contratto leasing per l'acquisto del macchinario nel tempo contrattualmente stabilito.

5.3 Se la Venditrice intende avvalersi del diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, comunicherà, per iscritto, tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Cliente tale volontà.

5.4 Qualora si verifichino uno o più ipotesi previste dall'art. 5.1 o 5.2 e il Cliente non abbia tempestivamente prestato idonea garanzia per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, tale mancanza costituirà motivo che potrà legittimare la Venditrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 15.

6. Custodia

6.1 Dalla data di consegna, anche se effettuata in conto visione o in conto vendita, della Macchina Utensile o d'ogni singolo componente, qualora si proceda nell'ipotesi in cui la consegna avvenga in tempi diversi, il Cliente assume a proprio carico tutti gli oneri relativi alla custodia del bene consegnato, assumendosi la responsabilità per danni a cose e a terzi che possano in qualunque modo derivare.

7. Imballaggio

7.1 Le spese d'imballaggio sono comprese nel prezzo offerto.

7.2 Gli imballaggi non saranno accettati di ritorno e le spese di smaltimento degli stessi sono ad esclusivo carico e onere del Cliente.

8. Garanzia ed esclusione da responsabilità

8.1 Le garanzie offerte dalla Venditrice, posto che la stessa non è Produttrice delle Macchine Utensili o, comunque, dei Prodotti, sono quelle di legge in tema di compravendita.

8.2 La Venditrice trasferisce al Cliente la garanzia del Produttore della macchina utensile venduta e, pertanto, s'impegna ad effettuare le riparazioni e le sostituzioni delle parti difettose alle condizioni e nei termini stabiliti dalla ditta costruttrice stessa e che il Cliente dichiara di bene conoscere e di accettare espressamente.

8.3 In ogni caso ai fini dell'operatività della garanzia devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la manutenzione preventiva della Macchina Utensile deve essere stata effettuata alle scadenze indicate dal manuale e da personale qualificato;
- b) la Macchina Utensile venga utilizzata secondo le specifiche della stessa;
- c) la Macchina Utensile non abbia subito modifiche, rimozioni e/o manomissioni, da parte del Cliente, delle Protezioni Antinfortunistiche o di qualsiasi altro Dispositivo previsto dalle attuali Normative in vigore;
- d) il Cliente sia in regola con il pagamento del prezzo di acquisto;

Resta inteso che non si procederà al riconoscimento della garanzia in caso di urti e/o danneggiamenti provocati da uso improprio del macchinario fornito.

8.4 Stipulando il contratto di compravendita, il Cliente dichiara di essere a conoscenza di ogni eventuale limitazione legale o normativa di sicurezza relativa all'impiego dei beni ordinati, ivi comprese le eventuali difformità dalle norme CE vigenti derogabili.

8.5 La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errate manovre del personale del Cliente, dall'uso di materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell'uso dei beni in presenza di problemi tecnici, o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente imputabile alla Venditrice.

8.6 La garanzia perde ogni efficacia quando le Macchine Utensili vengano modificate dal Cliente o quando sulle stesse vengano installate apprechiature o dispositivi o ricambi non forniti dalla Venditrice e quando siano apportate modifiche senza il previo consenso scritto della Venditrice medesima. Allo stesso modo, eventuali riparazioni effettuate senza il preventivo consenso della Venditrice stessa, faranno decadere il diritto alla garanzia;

8.7 A pena di decadenza dal diritto alla garanzia come sopra definita, il Cliente dovrà effettuare denuncia scritta dei vizi e/o difetti entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta in caso di vizi occulti ed entro 8 (otto) giorni dalla consegna in caso di vizi apparenti. La sostituzione o quanto di legge sarà eseguita secondo quanto sub punto 8.2, nel tempo compatibilmente necessario, restando inteso con ciò che la Venditrice sarà esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi titolo e il Cliente rinuncerà preventivamente a richiedere danni diretti o indiretti e spese, compresi quelli derivanti dal temporaneo non uso della cosa acquistata per tutto il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Gli accertamenti del caso saranno eseguiti da personale di fiducia della Venditrice, personale che il Cliente dovrà facilitare nell'esercizio del proprio compito. Cambiamento di condizioni iniziali dei pezzi prima del trattamento o della loro forma, dimensioni o sistemi di lavorazione o esigenze di lavorazione o comunque di pezzi non campionati impegnano la Venditrice sui risultati ottenibili, quindi su macchinari forniti e, pertanto, se si rendessero necessarie modifiche su questi ultimi, le stesse resteranno a totale carico del Cliente.

8.8 L'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al Cliente non potrà superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati. Il Cliente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. In nessun caso la Venditrice potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o conseguenziali.

8.9 Il Cliente decade dal diritto alla garanzia nei seguenti casi:

- (1) in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle clausole 8.2, 8.3 e 8.6;
- (2) qualora la macchina non sia attrezzata correttamente o non sia utilizzata correttamente o sia stata modificata o resa smontata senza l'autorizzazione della Venditrice;
- (3) qualora la macchina sia stata manomessa;
- (4) nelle ulteriori eventuali ipotesi previste dal Contratto;
- (5) nel caso in cui il Cliente non adempia agli obblighi contrattuali assunti e, in modo particolare, non sia in regola con il versamento del corrispettivo nei modi e nei termini convenuti.

La garanzia cesserà nel caso d'inadempimento del Cliente o qualora venissero da costui eseguite modificazioni o riparazioni non autorizzate per iscritto dalla Venditrice.

8.10 La Venditrice non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in ordine alla scelta della macchina acquistata e non potranno, dunque, essere richiesti danni conseguenti alla scelta del Prodotto ordinato. La garanzia e la responsabilità della Venditrice non si estendono in nessun caso:

- a) ai danni a persone e/o cose causati da macchina difettosa nel corso del suo impiego quando il difetto sia attribuibile, anche indirettamente, a disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali forniti, indicati o richiesti dal Cliente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi;
- b) ai danni a persone e/o cose causati da un prodotto difettoso nel corso del suo impiego, se il Cliente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato perseguito (in particolare, la garanzia si intende esclusa laddove non siano state rispettate le seguenti condizioni: (i) gli utensili utilizzati devono essere equilibrati e (ii) la manutenzione preventiva della macchina effettuata alle scadenze indicate dal manuale);
- c) alla violazione di qualsiasi norma o regolamento vigente in materia legale, di sicurezza, di compatibilità CE, o ai danni diretti o indiretti provocati a persone e/o cose, dall'impiego di beni forniti in difformità dalle norme vigenti in materia e/o dalle specifiche operative indicate;
- d) alle parti che si consumano con il normale uso;
- e) ai guasti o rotture derivanti da naturale deperimento o da incuria, imperizia, difettoso uso e manutenzione, impiego di lubrificante inadatto, sfruttamento eccessivo o inadatto della cosa venduta.

La Venditrice non è responsabile in alcun modo per garanzie ulteriori rilasciate dal Cliente a terzi.

8.11 In nessun caso la Venditrice sarà, inoltre, considerata responsabile per danni diretti o indiretti lamentati dal Cliente a seguito di vizi o difetti della macchina fornita nessuno escluso, quali – inter alia – danni per mancata produzione, fermo macchina, mancato raggiungimento di utili e/o di fatturato, perdita di fatturato, pretese da parte di terzi.

9. Norme tecniche

9.1 Premesso che, per ciò che concerne le caratteristiche delle Macchine Utensili, la Venditrice si attiene alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia, il Cliente si assume per intero il rischio di una eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne la Venditrice, che garantisce le prestazioni dei prodotti solamente ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, ecc. espressamente indicati nella documentazione relativa alla Macchina Utensile ordinata.

9.2 Insieme alla Macchina Utensile verrà consegnata la documentazione tecnica comprendente tutte le informazioni necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento ed un'adeguata manutenzione; in particolare, ove previsto nei termini di legge, la Macchina Utensile verrà consegnata

munita del marchio CE insieme: (i) alla dichiarazione di conformità (ii) al manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione.

9.3. Il Cliente si impegna a conservare ed a utilizzare la documentazione citata al punto 9.2, secondo quanto previsto dalle normative in vigore, mettendola a disposizione delle Autorità Competenti nel caso la stessa fosse richiesta.

9.4 La Venditrice viene sollevata da ogni responsabilità nell'eventualità di smarrimento della suddetta documentazione da parte del Cliente.

10. Reclami e contestazioni

10.1 Il Cliente è tenuto a verificare all'atto della consegna la conformità della Macchina Utensile all'ordine effettuato. Il Cliente che prenda in consegna la Macchina Utensile senza contestare la conformità all'ordine, decade da ogni azione ed eccezione al riguardo.

10.2 Eventuali reclami e contestazioni da parte del Cliente sulla Macchina Utensile acquistata dovranno essere comunicati alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata nei termini espressi nelle presenti Condizioni Generali.

10.3 Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione del Contratto di cui alle presenti Condizioni Generali e/o alla qualità e quantità della merce fornita non daranno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti dovuti alle scadenze.

10.4 Eventuali contestazioni su una singola fornitura di macchinario non avranno effetto alcuno sul resto dell'ordine né sul pagamento di altra fornitura già ricevuta e non contestata tempestivamente.

10.5 Eventuali perdite o avarie relative alla spedizione e/o al trasporto (es. per ammarchi, manomissioni e/o segni di danneggiamento) di Macchine Utensili compravendute, dovranno essere, a pena di decadenza, immediatamente contestati in forma scritta al Vettore, apponendo sul ddt o sui documenti di trasporto espressa riserva di accettazione della consegna con specifica indicazione delle ragioni della stessa riserva.

10.6 I reclami per perdite o avarie relativi alla spedizione e/o al trasporto (es. per ammarchi, manomissioni e/o segni di danneggiamento), unitamente ad una copia del documento di trasporto con riserva di accettazione, dovranno essere comunicati alla Venditrice, in forma scritta, a mezzo e-mail all' indirizzo di posta elettronica della Venditrice oppure a mezzo lettera raccomandata A/R a pena di decadenza, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data consegna.

10.7 I reclami per perdite o avarie relativi alla spedizione e/o al trasporto verranno presi in considerazione dalla Venditrice a condizione che il Cliente o il destinatario della spedizione abbia apposto nel documento di trasporto specifiche e dettagliate riserve in ordine allo stato apparente della macchina e del suo imballaggio. Non hanno alcun valore l'apposizione di riserve generiche.

10.8 Reclami pervenuti in modo differente rispetto ai termini e ai modi previsti dalle presenti Condizioni non saranno presi in considerazione e i Prodotti forniti si considereranno, pertanto, pienamente accettati.

11. Documentazione tecnica

11.1 I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi e gli altri dati forniti nei cataloghi, nelle pubblicità, nelle illustrazioni e nei listini prezzi sono da considerarsi indicativi e non vincolanti per la Venditrice, se non espressamente previsto nel contratto di vendita.

11.2 La Proprietà Industriale è e rimarrà di esclusiva proprietà del Produttore e il Cliente non acquisirà, mediante il contratto di vendita, alcun titolo, proprietà, diritto o beneficio in merito alla stessa.

12. Prezzi e Pagamento

12.1 Il prezzo di acquisto della Macchina Utensile sarà il prezzo indicato nell'Offerta della Venditrice.

12.2 Salvo diverso accordo scritto nell'Offerta della Venditrice il prezzo di acquisto della Macchina Utensile sarà:

i) in Euro,

ii) al netto di IVA (o di qualsiasi analoga imposta sulle vendite),

iii) per la consegna EXW stabilimento del Venditore – Italia – Incoterms 2020 ICC e iv) comprensivo di imballaggio.

12.3 Salvo diverso accordo nell'Offerta della Venditrice, i seguenti articoli sono esclusi dal Prezzo di Acquisto:

- le attrezzature preparatorie e quanto necessario per l'installazione (corrente elettrica, luci, acqua, rete pneumatica, etc.), compresi gli attrezzi di sollevamento e il trasporto interno;

- fondazioni e/o qualsiasi altro lavoro di costruzione presso la sede del Cliente;

- materie prime e mockup di prodotti necessari per le prove operative dei Macchinari;

- fornitura di pezzi di ricambio.

12.4 Il pagamento completo della Macchina Utensile è dovuto secondo i termini e le condizioni stabilite nell'Offerta della Venditrice. Il termine di pagamento è essenziale. Il pagamento si intenderà effettuato alla Venditrice solamente nel momento in cui la somma in questione sarà stata accreditata incondizionatamente sul conto bancario.

12.5 I pagamenti devono essere effettuati netti d'ogni spesa, sconti o tasse, direttamente al domicilio della Venditrice ed alle scadenze stabilite.

12.6 Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, salvo espresso diverso accordo, saranno a carico del Cliente sia gli interessi di sconto sia le spese di bolli. 12.7 Qualsiasi altra eccezione da parte del Cliente in ordine a preteso inadempimento contrattuale della Venditrice o a vizi redibitori della macchina fornita, non darà diritto al Cliente di sottrarsi al pagamento nella misura e nelle modalità pattuite o di proporre qualsiasi azione ed eccezione se questi non avrà prima provveduto all'integrale pagamento del dovuto.

12.8 In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini convenuti verranno addebitati all'acquirente interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del d.lgs. 231/2002, decorrenti dal giorno successivo a quello indicato quale scadenza del termine per il pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno. Qualora non venga dalle parti indicato alcun termine di pagamento si farà riferimento al disposto dell'art. 4 d. lgs 231/2002.

12.9 Resta inteso che l'eventuale proroga dei termini di pagamento convenuti e/o il rinnovo dei titoli cambiari rilasciati e/o il richiamo, su richiesta del Cliente, di titoli già portati all'incasso, non costituiscono in alcun modo novazione del rapporto contrattuale in essere ma semplice tolleranza da parte della Venditrice e non escludono l'addebito degli interessi moratori nella misura indicata al precedente art.12.8 delle Presenti Condizioni Generali.

12.10 Salvo patto contrario, eventuali acconti versati dal Cliente al momento della conclusione del contratto verranno trattenuti dalla Venditrice a titolo di caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c. In caso di adempimento detti importi saranno quindi computati in detrazione sul prezzo di acquisto; per contro, in caso di inadempimento del Cliente, la Venditrice avrà facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra, fatto comunque salvo ogni maggior danno.

12.11 Per nessuna ragione e per nessun titolo il Cliente potrà sospendere e/o differire il versamento del corrispettivo convenuto, neppure in caso di controversia e/o reclami in ordine ad eventuali vizi e/o difetti della merce fornita.

12.12 Il Cliente non potrà compensare il proprio debito derivante dalla fornitura con eventuali propri crediti vantati nei confronti della Venditrice senza il consenso scritto di quest'ultima.

13. Riserva di proprietà, patto di riservato dominio

13.1 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 e ss. c.c., la Venditrice si riserva la proprietà della Macchina Utensile, delle parti di Macchine Utensili o degli accessori delle Macchine Utensili, oggetto di fornitura sino all'integrale ricevimento del corrispettivo convenuto. Il patto di riservato dominio trova applicazione sia in caso di vendita con corresponsione rateale del prezzo sia nel caso il cui il pagamento del corrispettivo venga interamente e/o parzialmente differito rispetto alla consegna.

13.2 I rischi connessi alla vendita vengono assunti dal Cliente sin dal momento della consegna; il Cliente avrà, quindi, l'obbligo di custodire la Macchina Utensile e garantirne la conservazione e la manutenzione a favore della Venditrice sino al giorno del passaggio di proprietà che avverrà, appunto, ad intervenuto saldo del prezzo pattuito. In particolare, il Cliente non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare la Macchina Utensile oggetto di fornitura senza dichiararne la proprietà della Venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo comunicazione pec ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

13.3 La Venditrice si riserva la facoltà di trascrivere a proprie spese il patto di riservato dominio ex art. 1524 c.c.

13.4 In caso di risoluzione del contratto di vendita di macchinario per inadempimento del Cliente, le rate corrisposte e/o l'entità di corrispettivo già versato resteranno acquisite alla Venditrice a titolo di indennità ex art. 1526, comma 2, c.c., fatto salvo il maggior danno.

14. Cessione

14.1 Il Cliente dà sin d'ora il proprio assenso e nulla oppone a che la Venditrice possa procedere alla cessione a terzi del presente contratto o del credito derivante dal presente Contratto.

14.2 In caso di intervenuta cessione, il Cliente acconsente, sin d'ora, a che le operazioni di installazione e manutenzione della Macchina Utensile compravenduta siano effettuate dal terzo cessionario o da un soggetto all'uopo incaricato dal cessionario, rimossa ogni eccezione a riguardo.

14.3 Resta fermo il divieto in capo al Cliente di cedere il Contratto senza l'assenso scritto della Venditrice.

15. Clausola risolutiva espressa

15.1 Il Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, per effetto della semplice dichiarazione scritta della Venditrice di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

(1) qualora si verificano uno o più ipotesi previste dall'art. 5.1 o 5.2 e il Cliente non abbia tempestivamente prestato alcuna idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice, per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali oppure l'abbia prestata tardivamente;

(2) nel caso in cui il Cliente non fornisca le garanzie pattuite in sede di conclusione del Contratto o le fornisca tardivamente.

(3) In caso di assoggettamento del Cliente a liquidazione volontaria o a procedura concorsuale.

(4) In caso di inadempimento del Cliente al pagamento del prezzo o dell'acconto o della caparra o di due rate consecutive convenute.

16. Recesso

16.1 È attribuito alla Venditrice il diritto di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal contratto nel caso in cui:

(1) sorgano fondati dubbi circa la solvibilità del Cliente o la capacità del Cliente di adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo, anche sulla base delle ipotesi indicate al precedente art. 5.1 e 5.2 e il Cliente, nonostante una corrispondente richiesta della Venditrice, non sia disposto ad effettuare un pagamento anticipato e/o a prestare ogni più idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice;

(2) nel caso in cui il Cliente diminuisca la garanzia offerta in occasione della stipulazione del Contratto o la garanzia offerta nel corso dell'esecuzione del Contratto.

16.2 L'esercizio del diritto di recesso non attribuisce al Cliente il diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno.

16.3 Il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Venditrice con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'indirizzo del Cliente e avrà esecuzione al momento della ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

17. Forza Maggiore

17.1 Gli obblighi di una delle parti in relazione a una vendita da parte della Venditrice saranno sospesi o annullati nella misura in cui tale adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da un evento al di fuori del controllo della parte interessata, a condizione che tale parte non potesse ragionevolmente prevedere tale evento al momento della conclusione del contratto e potuto ragionevolmente evitare o superare lo stesso o le sue conseguenze (Forza Maggiore). La Forza Maggiore include, ma non è limitata a, controversie industriali, incendi, condizioni meteorologiche estreme, pandemie, guerra, ampia mobilitazione militare, insurrezione, requisizione, sequestro, embargo, restrizioni nell'uso del potere e difetti o ritardi nelle consegne da parte dei subappaltatori causati da una qualsiasi delle circostanze di cui sopra, verificatesi prima o dopo la conclusione del contratto.

17.2 La Parte che afferma di trovarsi in una situazione di Forza Maggiore deve informare l'altra Parte per iscritto senza indugio quando la circostanza inizia e quando finisce.

18. Legge applicabile e giurisdizione

18.1 Il Contratto è regolato esclusivamente dalla Legge italiana con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convezione di Vienna del 11.04.1980) e delle norme di diritto privato internazionale.

18.2 La giurisdizione è quella italiana.

19. Elezione di Domicilio e Foro Competente

19.1 La Venditrice è legalmente domiciliata presso la sua sede legale come di volta in volta risultante presso il Registro delle Imprese.

19.2 Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, estinzione e nullità delle presenti Condizioni di Vendita e/o di ogni Vendita, così pure come ogni altro aspetto e profilo ad esse collegato, sarà soggetta all'esclusiva giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia, con esclusione di ogni altro Foro; né tale competenza potrà essere derogata per ragioni di connessione soggettiva di lite.

20. Trattamento dei dati personali

20.1 Eventuali dati personali verranno trattati sulla base giuridica costituita dal contratto di vendita. L'informativa relativa al trattamento dei dati deve essere consultata dal Cliente sul sito internet della Venditrice all'indirizzo www.franzini.it

21. Disposizioni varie e finali.

21.1 L'eventuale tolleranza da parte della Venditrice dell'inadempimento del Cliente ad una o più disposizioni delle Condizioni Generali non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia della Venditrice ai diritti alla stessa spettanti in conseguenza del predetto inadempimento.

21.2 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ove previsti, sono a carico della Cliente ad eccezione di quelle che per legge fanno capo alla Venditrice.

21.3 Il Cliente dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le eventuali formalità doganali, fiscali e amministrative relative all'introduzione dei prodotti forniti dalla Venditrice nel paese di destinazione finale. A tale scopo dichiara di disporre di tutte le conoscenze tecniche, amministrative e giuridiche necessarie, dichiarando di assumersi tutte le responsabilità al regolare e puntuale espletamento di quanto sopra. Il Cliente si obbliga, altresì, a manlevare la Venditrice, a semplice richiesta e rimossa ogni eccezione in proposito, da tutte le sanzioni, multe e contestazioni che venissero rivolte alla Venditrice in relazione agli obblighi sopra indicati.

22. Accettazione delle Condizioni Generali di Vendita – Clausole Vessatorie

22.1 Il Cliente, effettuando un ordine nelle varie modalità previste, dichiara di avere letto il presente documento e di accettare integralmente le Condizioni Generali di Vendita e di confermare e approvare espressamente tutti gli articoli e le clausole menzionate nel presente documento, come già previsto nel precedente punto 2.3 delle presenti Condizioni Generali.

22.2 In particolare la Cliente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere letto, di aver bene inteso e di accettare espressamente le seguenti clausole che specificatamente approva: 2.3 validità delle condizioni generali; 2.5 prevalenza su altre condizioni generali di contratto; 2.6 forma scritta per modifiche; 3.6 valore indicativo di cataloghi e documenti; 3.7 acquisto tramite leasing; 3.8 esclusione responsabilità Venditrice per cessazione produzione macchina da parte del Produttore; 4.1 obbligo di adempimento; 4.2 termini consegna, esclusione responsabilità Venditrice e indicazione successivo termine; 4.4 decorrenza termini; 4.7 interruzione, sospensione o ridefinizione termini di consegna; 4.8 sospensione termini consegna a causa del Cliente, risoluzione; 4.11 limitazione responsabilità Venditrice per ritardo nella consegna; 4.12 responsabilità Cliente per commercio prodotti in paesi diversi dall'Italia; 5.1 sospensione del contratto; 5.2 sospensione della consegna; 5.4 risoluzione del contratto per mancata consegna garanzie; 6.1 obblighi di custodia; 8.2 trasferimento della garanzia del Produttore; 8.3 operatività della garanzia; 8.4 limitazioni legali; 8.6 perdita di efficacia della garanzia; 8.7 termini di denuncia; 8.8. limitazioni al risarcimento danni; 8.9 decadenza dalla garanzia; 8.10 esenzione di responsabilità della Venditrice prodotto; 8.11 esclusione responsabilità della Venditrice per danni diretti e indiretti; 10.1 verifica macchina e contestazione conformità; 10.3 divieto sospensione pagamenti; 10.6 reclami per perdite; 12.7 obbligo pagamento macchinari; 12.11 divieto sospensione pagamenti; 12.12 esclusione compensazione per il Cliente; 13.2 passaggio dei rischi, risoluzione contratto; 13.4 trattenimento somme ex art. 1526 comma 2 cc; 14.1 cessione a terzi da parte delle Venditrice; 1.3 divieto di cessione del contratto da parte del Cliente; 15. Clausola risolutiva espressa; 16. Diritto di recesso; 19. Elezione di domicilio e Foro competente; 21.1 tolleranza Venditrice inadempimento Cliente.